



Repertorio n. 5068

Raccolta n. 2701

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici settembre duemiladiciotto

(13/9/2018)

alle ore quindici, in Roma, in un ufficio dell'Automobile Club d'Italia, in via Marsala 8.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' personalmente comparso:

- **Aurelio FILIPPI FILIPPI**, nato a Lecce il 23 maggio 1945 e domiciliato per la carica in Roma, via Stanislao Cannizzaro 83/A (c.f. FLP RLA 45E23 E506I).

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale del comparante io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

Il comparante mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della società "**TARGA FLEET MANAGEMENT S.R.L.**", unipersonale, con sede in Roma, via Stanislao Cannizzaro 83/A, col capitale di euro 50.000 interamente versato, iscritta nel registro imprese di Roma col numero e codice fiscale 08242390014 (REA 1018040), riunita in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie;
- 2) Varie ed eventuali.

Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 11 dello statuto sociale, il comparante Aurelio FILIPPI FILIPPI, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, il quale,

dato atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito a mezzo di posta elettronica il 7/9/2018, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto sociale;
- che è, comunque, intervenuto in assemblea l'intero capitale sociale, di titolarità dell'unico socio società "**ACI GLOBAL S.P.A.**", unipersonale, con sede in Roma, via Stanislao Cannizzaro 83/A, col capitale di euro 5.000.000 interamente versato, iscritta nel registro imprese di Roma col numero e codice fiscale 10698880159 (REA 978222), rappresentata da Enrico COLOMBO;
- che del consiglio di amministrazione sono personalmente presenti, oltre al presidente e comparante, i consiglieri Marfisa LUCIANI, Cristina PAGLIARA e Giampiero SARTORELLI; è intervenuto mediante audioconferenza il consigliere Giulio PES DI SAN VITTORIO;
- che del collegio sindacale è presente il presidente Guido

Registrato a Roma 4
Data 17/09/2018
N. 28758
Esatti euro 625,00

DEL BUE e il sindaco effettivo Claudio LENOCI; è intervenuto mediante audioconferenza il sindaco Francesca Chiara FERRERO; - che i presenti hanno sottoscritto il foglio presenze che viene allegato al presente atto distinto sotto la lettera "A";

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché degli intervenuti mediante audioconferenza e, pertanto, validamente costituita, anche perché totalitaria, l'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2479 bis ult. comma c.c. ed ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto sociale, e la invita a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

In apertura di seduta gli intervenuti (personalmente e per audioconferenza), in proprio e per delega, dichiarano di essere sufficientemente informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del punto all'ordine del giorno, il presidente espone che si è conclusa l'operazione della scissione parziale con la società "ACI GLOBAL S.P.A.", di cui all'atto a mio rogito del 6/9/2018 rep. 5060 (registrato a Roma 4 il 6/9/2018 al n. 28154), la cui efficacia reale decorrerà dal giorno 1° ottobre 2018, essendo stato l'atto di scissione già iscritto nel registro delle imprese con l'indicazione dell'anzidetta efficacia differita ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.

Ciò segnalato, il presidente, riportandosi al tema del profondo riordino societario che la società ed il gruppo ACI Global sono stati chiamati ad attuare ai fini della razionalizzazione delle società dell'ACI in ottica di adeguamento al vigente sistema normativo delle società a partecipazione pubblica, così come autonomamente regolamentato da ACI, riferisce ai partecipanti che in connessione con gli effetti della suddetta operazione di scissione, la società viene ad assumere una dimensione e un ambito di attività che, pur se affine ai propri scopi sociali, deve essere necessariamente adeguato per ricevere il conferimento del ramo "mercato" scorporato dalla società scissa.

In relazione a ciò, dunque, il presidente fornisce un'illustrazione delle motivazioni alle proposte relative (i) al cambio di denominazione sociale che, in funzione della "mission" attribuita, si propone di assumere come "ACI Global Servizi", con acquisizione di nuovo logo sociale recante la detta denominazione, avente un layout inclusivo dell'acronimo e marchio figurativo dell'ACI, il cui utilizzo è soggetto all'autorizzazione dell'anzidetto ente; (ii) alla trasformazione della società dalla sua forma di società a responsabilità limitata alla nuova forma di società per azioni, in quanto destinata a divenire società controllata dall'ente

ACI di primo livello entro il 2018; (iii) all'aumento del capitale sociale che si propone di elevare a 10 milioni di euro, mediante aumento gratuito, utilizzando parte del patrimonio che verrà dalla stessa acquisito con il ramo scisso per lo svolgimento del "core business"; (iv) al mantenimento della sede (principale) in Roma e all'istituzione di una sede secondaria in Milano, rispondente alle esigenze delle attività di riorganizzazione conseguente alla scissione della ACI Global, che prevede l'allocazione delle risorse, in misura proporzionale alle attività devolute alla società "in house" (scissa) ed a quella servizi per il mercato (beneficiaria), presso entrambe le sedi di Roma, in via Stanislao Cannizzaro 83/A e di Milano, in viale Sarca 336, dove sono ubicati gli immobili della attuale ACI Global; ed altresì (v) alla modifica dell'oggetto sociale con adeguamento della attività svolta di gestione di parchi di autoveicoli, onde includere l'attività di commercio di autoveicoli, finalizzata al lancio del nuovo servizio di "Locazione a lungo termine e rivendita finale di autovetture".

Conseguentemente, il presidente propone di deliberare l'adozione di un nuovo statuto sociale, che recepisca la nuova forma di società per azioni, oltre le variazioni degli aspetti sopra esposti, tenendo conto delle norme e dei principi che regolano le società per azioni nel rispetto del "Regolamento di *governance* delle società controllate da ACI", già adottato dalla società.

Per evitare complicazioni che potrebbero sorgere dall'intersecarsi con l'operazione di scissione, tutte le deliberazioni sopra esposte avranno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2018, contemporaneamente all'efficacia reale della scissione medesima. Tuttavia, la sola modifica della denominazione avrà efficacia immediata, per consentire alla società di presentarsi fin da subito con la nuova denominazione di "ACI Global Servizi" già nella attuale forma di s.r.l., prima della suddetta data del 1°/10/2018.

Infine, il presidente fa presente che le modifiche proposte sono state approvate dal comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia nella riunione tenutasi in data odierna, in conformità al suddetto "Regolamento di *governance* delle società controllate da ACI".

Il componente Aurelio FILIPPI FILIPPI, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, attesta l'eseguibilità legale della prospettata operazione di aumento del capitale sociale, in quanto l'attuale capitale risulta interamente versato e che la riserva che si vuole imputare a capitale sociale è tuttora esistente e contabilizzata nella misura sopra indicata.

Il presidente del collegio sindacale, a nome del collegio stesso, esprime parere favorevole all'operazione proposta, confermando le dichiarazioni come sopra rese dall'organo am-

ministrativo.

DELIBERAZIONI

L'assemblea, preso atto di quanto riferito e proposto dal presidente, dopo breve ed esauriente discussione, votando per alzata di mano, all'unanimità

delibera:

A) Di modificare la denominazione sociale, adottando la nuova denominazione di **"ACI GLOBAL SERVIZI S.R.L."**, con effetto immediato dall'iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese;

B) Di aumentare gratuitamente il capitale sociale di **euro 9.943.029** (novemilioninovecentoquarantatremilaventinove), portandolo da euro 56.971 (ammontare post scissione) fino ad euro 10.000.000, mediante passaggio a capitale di parte della riserva disponibile iscritta sotto la voce "Riserva straordinaria";

C) Di trasformare la società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in quella di società per azioni, la quale assumerà la denominazione **"ACI GLOBAL SERVIZI SOCIETA' PER AZIONI"**, in breve **"ACI GLOBAL SERVIZI S.P.A."**;

D) Di modificare l'oggetto sociale rispetto a quello approvato in occasione della sopra citata operazione di scissione, aggiungendo le attività "commercio e, pertanto, l'acquisto, la vendita e la permuta di veicoli nazionali ed esteri, sia nuovi che usati";

E) Di stabilire che la società sarà retta nella nuova forma di società per azioni dallo statuto, composto di 27 articoli, che si allega al presente verbale distinto con la lettera **"B"**;

F) Di riconoscere che il nuovo capitale della società, nella forma di società per azioni, di **euro 10.000.000**, come sopra aumentato, sarà rappresentato da numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni di euro 1 (uno) cadauna, che verranno assegnate ai soci in numero proporzionale al valore nominale delle rispettive quote, nelle seguenti misure, con arrotondamento all'unità di euro più vicina:

1) società "ACI GLOBAL S.P.A." n. 8.776.395 (ottomilioni-settecentosettantaseimilatrecentonovantacinque) azioni, pari all'87,76% dell'intero capitale;

2) ente "Automobile Club d'Italia - A.C.I." n. 1.223.605 azioni, pari al 12,24% dell'intero capitale;

G) Di autorizzare l'organo amministrativo a intestare le suddette numero 10.000.000 azioni ai rispettivi soci, procedendo alle relative annotazioni nel libro soci; il consiglio di amministrazione viene autorizzato a emettere i certificati azionari su richiesta degli azionisti;

H) Di confermare gli attuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo e la loro durata (compatibile con la nuova forma di società per azioni), nonché l'incarico alla società di revisione legale;

I) Di istituire una sede secondaria nel comune di **Milano**, all'indirizzo che, per gli effetti di cui all'art. 111 ter disp. att. c.c., si indica in **viale Sarca 336 (c.a.p. 20126)**, e di nominare preposto a tale sede secondaria **Enrico COLOMBO**, nato a Varese il 19 gennaio 1962 e residente a Castiglione Olona (VA), via Quattro Novembre 21 (c.f. CLM NRC 62A19 L682G), conferendogli i poteri institori necessari per il normale svolgimento degli affari della società.

Efficacia differita

L'assemblea stabilisce, inoltre, che tutte le deliberazioni sopra assunte, salvo la prima relativa alla modifica della denominazione sociale, abbiano efficacia differita (sempre subordinatamente all'iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese), a decorrere dal giorno **primo ottobre duemiladiciotto (1°/10/2018)**, contemporaneamente all'efficacia della scissione con la società "ACI GLOBAL S.P.A.", di cui all'atto a mio rogito del 6/9/2018 rep. 5060 (registrato a Roma 4 il 6/9/2018 al n. 28154), già iscritto nel registro imprese.

La deliberazione sopra assunta e indicata sotto la lettera "A", relativa alla modifica della denominazione sociale in "ACI GLOBAL SERVIZI S.R.L.", avrà, invece, efficacia immediata, al momento dell'iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese; tale denominazione verrà successivamente sostituita dalla nuova denominazione di "ACI GLOBAL SERVIZI SOCIETA' PER AZIONI" al momento dell'efficacia della trasformazione della società nella nuova forma di società per azioni.

Voltura catastale e trascrizione nei registri immobiliari

Il comparente, ai fini delle formalità di voltura presso il catasto, ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 244/2007, e dell'eventuale trascrizione presso i registri immobiliari, dichiara che la società (per effetto della sopra citata scissione) risulterà titolare del diritto di piena proprietà di un fabbricato, da cielo a terra, sito in Milano, via Montalbino 3, riportato in catasto al **foglio 190, particella 154, subalterno 705** (categoria D/8) e **subalterno 706** (categoria D/1).

Chiusura dell'assemblea

Non avendo alcuno chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

Mandato di errata corrige

Il comparente Aurelio FILIPPI FILIPPI è autorizzato ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste per ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese.

Statuto sociale

Si allega al presente atto distinto sotto la lettera "**C**" lo statuto sociale, recante la sola modifica della denominazio-

ne della società, che sarà efficace al momento dell'iscrizione del presente verbale ai sensi dell'art. 2436 ult. comma c.c., come richiamato dall'art. 2480 c.c.; mentre è allegato distinto sotto la lettera "B" lo statuto sociale nella nuova forma di società per azioni, come sopra approvato, che sarà depositato nel registro delle imprese, sempre a norma dell'art. 2436 ult. comma c.c., come richiamato dall'art. 2480 c.c., a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Dispensa dalla lettura degli allegati

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Lettura e scrittura

Del che ho redatto il presente verbale - scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in dodici pagine di sei fogli - del quale io notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme al vero ed alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta.

Firmato: FILIPPI FILIPPI Aurelio, Raimondo Zagami Notaio,
L.S.

Copia in conformità dell'originale, munito delle prescritte firme, ed ai suoi allegati, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 allegato B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

Roma, 17 settembre 2018.


Avv. Raimondo Zagami Notaio

"TARGA FLEET MANAGEMENT S.R.L."
con sede in Roma, via Stanislao Cannizzaro n. 83/A
iscritta nel registro imprese di Roma col numero e codice fiscale 08242390014

Assemblea straordinaria del 13 settembre 2018

FOGLIO PRESENZE

Unico socio "ACI GLOBAL S.P.A.", rappresentata da Enrico COLOMBO, delegato dal presidente del consiglio di amministrazione Alessandro COCCONCELLI	
Presidente del consiglio di amministrazione Aurelio FILIPPI FILIPPI	
Consigliere Marfisa LUCIANI	
Consigliere Giulio PES DI SAN VITTORIO	Assente 
Consigliere Giampiero SARTORELLI	
Consigliere Cristina PAGLIARA	
Presidente del collegio sindacale Guido DEL BUE	
Sindaco effettivo Francesca Chiara FERRERO	Assente 
Sindaco effettivo Claudio LENOCI	Assente 
Altri presenti	



STATUTO

Titolo 1°

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

La Società per Azioni denominata "**ACI GLOBAL SERVIZI Società per Azioni**", in breve "**ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.**" è regolata dal presente Statuto. ACI GLOBAL SERVIZI è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).

ART. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

La società ha altresì sede secondaria in Milano.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere anche altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali ed agenzie. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

ART. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 2°

Oggetto Sociale

ART. 4

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:

- gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi;
- acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti;
- impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti.
- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.
- attività di commercio e, pertanto, l'acquisto, la vendita e la permuta di veicoli nazionali ed esteri, sia nuovi che usati.

La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza

relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo; l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa; l'organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

La società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge, ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance" La società può, pertanto, compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale; l'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta

o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società potrà inoltre - strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale - svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura societaria e fiscale ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni societarie, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da Aci" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. pubblicato sul sito istituzionale www.aci.it, che definisce i principi di governo delle società controllate,

direttamente o indirettamente, quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

Titolo 3° Capitale Sociale

ART. 5

Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) ed è suddiviso in numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie, del valore di nominali euro 1 (uno) ciascuna, nominative ed indivisibili di fronte alla Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il titolo azionario è dematerializzato. A richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime. Le azioni sono trasferibili liberamente. Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere emesse obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e alle condizioni di legge.

Il capitale della società deve essere detenuto in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia - A.C.I."

Il capitale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di cui agli artt. 2342 ss. c.c.

ART. 6

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili. Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere emesse obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e alle condizioni di legge.

ART. 7

Il socio che desidera alienare le proprie azioni o parte di esse, dovrà darne avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando le condizioni della cessione. Il Consiglio di Amministrazione le offrirà in prelazione agli altri soci in proporzione alle rispettive loro partecipazioni, stabilendo i termini e le modalità per l'esercizio della prelazione stessa.

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quelle per i versamenti.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la società

può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Titolo 4° Assemblea

ART. 8

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per deliberare sulla nomina di amministratori, sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, sulla determinazione dell'importo complessivo del compenso spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché dei sindaci e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal Codice Civile.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 Cod. Civ.; in tal caso gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni del differimento.

Quella straordinaria è convocata per deliberare nei casi prescritti dal Codice Civile, in particolare sono di sua competenza:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

ART. 9

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione, le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

ART. 11

Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta che sia confermata da lettera giunta alla società direttamente dal socio. La delega, che non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo ed ai dipendenti della Società, può essere rilasciata anche per più assemblee nei limiti previsti dalla legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità

delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento dei predetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa, anche non socio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente

ART. 12

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione che verrà firmato da chi ha presieduto, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il libro dei verbali è affidato in custodia alla presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Le copie degli estratti dei verbali saranno certificati come conformi dal Presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee.

Titolo 5°

Amministrazione della Società

ART. 13

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

L'organo amministrativo è nominato dalla assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'assemblea provvede a nominare il Presidente.

Il Direttore Generale è nominato dalla Assemblea.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 14

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio

sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo

ART. 15

L'organo amministrativo può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

ART. 16

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un

amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;

- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore Generale; esamina i resoconti di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI;

- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;

- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;

- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;

- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause,

attraverso un idoneo piano di risanamento;

- predisporre annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;

- istituisce e sopprime sedi secondarie;

- adegua lo statuto a disposizioni normative.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche non socio o estraneo al Consiglio stesso.

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

ART. 17

Laddove sia istituito l'organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il

Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 18

In presenza di Consiglio di amministrazione, le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 19

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo collegiale è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

ART. 20

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore unico, al Consigliere delegato, ove designato, e al Direttore Generale nei limiti delle deleghe ricevute.

Titolo 6°

Collegio sindacale e Revisione Legale

ART. 21

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
 - sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.
- Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri

effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di Governance.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

ART. 22

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico

Titolo 7°

Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

ART. 24

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo ai soci in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo 8°

Scioglimento e liquidazione

ART. 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 9°

Rinvio

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

ART. 27

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma, fatte salve le inderogabili norme di legge sull'individuazione del foro competente.

Allegato "C" all'atto raccolta n. 2701

Titolo 1°

Denominazione - Sede - Durata

ART.1

La Società a Responsabilità Limitata denominata "**ACI GLOBAL SERVIZI S.R.L.**", è regolata dal presente Statuto. La società è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).

ART. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Roma. All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 2°

Oggetto Sociale

ART. 4

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:

- gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi;
- acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti;
- impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti.
- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.

La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo;

l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa; l'organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

La società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge, ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance". La società può, pertanto, compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale; l'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di

terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società potrà inoltre - strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale - svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura societaria e fiscale ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni societarie, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da Aci" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. pubblicato sul sito istituzionale www.aci.it, che definisce i principi di governo delle società controllate, direttamente o indirettamente, quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

Titolo 3° Capitale Sociale

ART.5

Il capitale sociale è di euro 50.000

(cinquantamila) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di cui agli artt. 2342 ss. c.c.

ART. 6

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Titolo 4°

Assemblea

ART. 7

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto, e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

ART. 8

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso

di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

ART. 9

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad

essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'Assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

ART. 11

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali

inoltre designano il segretario della stessa
Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente

Titolo 5°

Amministrazione della Società

ART. 12

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

L'Organo amministrativo è nominato dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente. Il Direttore Generale è nominato dalla Assemblea.

I Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o

premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 13

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo

ART 14

Il Consiglio può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al Presidente e nei limiti delle deleghe o poteri conferiti all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

ART. 15

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;

- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal

Direttore Generale; esamina i resoconti di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI;

- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;

- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;

- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;

- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;

- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche non socio o estraneo al Consiglio stesso.

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

ART. 16

Laddove sia istituito l'organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 17

In presenza di Consiglio di amministrazione, le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 18

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo collegiale è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

ART. 19

Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispone l'ordine del giorno

deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione del nominativo degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

ART. 20

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, all'Amministratore Unico,

al Consigliere delegato, ove designato, e al Direttore Generale nei limiti delle deleghe ricevute.

Titolo 6°

Collegio sindacale e Revisione Legale

ART. 21

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a

mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di Governance.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

ART. 22

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico

Titolo 7°

Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

ART. 24

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo ai soci in proporzione delle rispettive quote possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo 8°

Scioglimento e liquidazione

ART. 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 9°

Rinvio

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

ART. 27

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.